



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

**Oggetto: Trasmissione provvedimenti organizzativi integrativi in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 18/2020.**

Prot. n. 2081/2020U

Catania, **25 MAR. 2020**

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.  
Catania

Si trasmette provvedimento emesso da questa Presidenza in data odierna, relativa all'oggetto.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

**Il Presidente del Tribunale**

Visto l'art. 83 del d.l. n.18/2020;

considerato che l'art. 83 sopra citato prevede al secondo comma “*. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .”*

ritenuto che, alla luce della predetta sospensione dei termini per le impugnazioni, a parziale modifica del decreto di questo Presidente del 12 marzo 2020, deve essere disposto che, **ad eccezione dei casi urgenti indicati al terzo comma del predetto art.83, sino al 15 aprile 2020, la proposizione di impugnazione non giustifica l'accesso alle cancellerie;**

**DISPONE**

in conformità a quanto esposto in premessa.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art.83, sesto comma, del d.l. n.18/2020.

Catania, 25 marzo 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**